

Milano, 22/09/2014

Spett.le  
Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il  
Sistema Idrico  
Direzione Infrastrutture Unbundling e  
Certificazione  
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

Inviata tramite e-mail al seguente indirizzo:  
[unitaUNB@autorita.energia.it](mailto:unitaUNB@autorita.energia.it)

Rif. no ALNG\_00200/14

**Oggetto: Osservazioni nell'ambito del DCO 346/2014/R/COM inerente "Riforma degli obblighi di separazione funzionale per il settore dell'energia elettrica e del gas – primi orientamenti" ("DCO").**

Spettabile Autorità,

Con la presente Terminale GNL Adriatico S.r.l. (di seguito "Adriatic LNG") intende fornire alcune osservazioni inerenti la sezione di propria pertinenza nell'ambito del procedimento in oggetto avviato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il Sistema Idrico (di seguito "Autorità").

**S23 Si condivide la proposta di modifica della disposizione di cui al comma 11.2 lettera b) alla luce del nuovo assetto del settore?**

Adriatic LNG condivide la posizione dell'Autorità che il quadro regolatorio fornito dal TIU in materia di separazione funzionale per le imprese di rigassificazione del gas naturale non debba essere modificato ed integrato, in quanto la nuova normativa primaria non porta differenze sostanziali rispetto al quadro regolatorio già in vigore. Adriatic LNG propone, pertanto, all'Autorità di non effettuare modifiche anche riguardo la composizione del gestore indipendente (comma 11.2 lettera b) del TIU, che prevede la composizione del gestore indipendente con le sole figure dirigenziali apicali dell'impresa.

**S24 Si condivide la proposta di mantenere invariato il regime di separazione funzionale per le imprese che godono di una parziale esenzione dal diritto di accesso di terzi?**

Adriatic LNG condivide la posizione espressa nel DCO di mantenere gli attuali obblighi previsti dal TIU, per i gestori di terminali di rigassificazione che operano in regime di parziale esenzione dal diritto di accesso ai terzi ("Imprese Esenti") anche alla luce del fatto che la direttiva 2009/73/CE e il Decreto Legislativo 93/11 non hanno apportato modifiche sostanziali rispetto al precedente quadro normativo in materia di separazione delle Imprese Esenti.

In particolare, nell'ambito dell'attività di rigassificazione del gas naturale, la Scrivente, quale Impresa Esente, è assoggettata a particolari obblighi di separazione funzionale previsti ai commi dal 7.6 al 7.10 del TIU in base ai quali, diversamente dal regime ordinario di separazione funzionale, è tenuta alla nomina di un Garante che verifichi il rispetto del diritto di accesso dei terzi sulla parte di capacità produttiva non oggetto di esenzione. Il Garante è altresì tenuto alla predisposizione e all'invio all'Autorità di un rapporto annuale sul rispetto degli obblighi della disciplina di accesso dei terzi.

In tale contesto Adriatic LNG ha nominato sin dal primo anno di esercizio nella posizione di Garante della Società i componenti del Collegio Sindacale<sup>1</sup> ai quali sono stati affidati, ai sensi dell' art. 7.7 dell'Allegato A della Delibera AEEGSI n. 11/07:

- la vigilanza sul rispetto degli obblighi della disciplina di accesso di terzi, con particolare riferimento ai codici di accesso, definiti ai sensi di delibere dell'Autorità, al livello di utilizzo della capacità dell'infrastruttura ed alla economicità delle scelte gestionali;
- la responsabilità di predisporre un rapporto annuale sul rispetto degli obblighi della disciplina di accesso di terzi e sull'economicità della gestione, da inviare all'Autorità in formato elettronico entro il 30 Giugno di ciascun anno.

La scelta di un organo neutrale come il Collegio Sindacale ha permesso al Garante di operare nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione previsti nella normativa vigente.

Inoltre, la Sottoscritta ha predisposto un'organizzazione ad hoc (es. accordi di riservatezza, direttive interne) per mantenere la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Pertanto Adriatic LNG condivide la proposta di mantenere il particolare regime di separazione funzionale, attualmente previsto dal TIU, per le Imprese Esenti confermando la figura del Garante come proposto dall'Autorità nel DCO.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed eventuali ulteriori informazioni che l'Autorità richiedesse in merito.

Cordiali saluti,



**Corrado Papa**  
Direttore Commerciale

<sup>1</sup> Anche per la disciplina di indipendenza, ovvero cause di incompatibilità, dei componenti del Collegio Sindacale previsti all'articolo 2399 del Codice Civile.